

### Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

### Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. 880 del 10/06/2022

Oggetto: Rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, alla dalla "Sunprime Generation" S.r.l. per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico denominato "Supertino", con potenza nominale pari a 3.848,04 MWp, lungo la S.P. n. 312 (Zona Lancia) nel comune di Salussola.

Dirigente / Responsabile P.O. Graziano Stevanin Responsabile del Procedimento Graziano Stevanin

### II Dirigente/Responsabile

Impresa:	Sunprime Generation S.r.l.					
Sede Legale:	Via delle Porcellane 5	Comune	Sesto Fiorentino (FI)		Cap:	50019
Sede Operativa:	S.P. n. 312 (Zona Lancia)	Comune	Salussola		Cap:	13885
Codice fiscale:	07018940481	Partita IV	Ά:	07018940481		
Indirizzo posta elettronica certificata: sunprimegeneration@pec.it						

In data 21/02/2022, con nota ns. prot. n. 3588, è pervenuta da parte dalla Società "Sunprime Generation" una richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, lungo la S.P. n. 312 (Zona Lancia) nel Comune di Salussola, denominato "Supertino" di potenza nominale pari a  $3.848,04~\mathrm{MW}_p$ .

In data 04/03/2022, con nota ns. prot. n. 4897, questa Amministrazione ha comunicato a tutti i soggetti interessati l'avvio del procedimento in oggetto.

L'Autorizzazione Unica richiesta dalla Società "Sunprime Generation" contiene i seguenti atti di assenso:

- Concessione edilizia ai sensi del D.P.R 380/2001.
- Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 in relazione al vincolo paesaggistico.
- Nulla-osta per opere potenzialmente ostacolo alla navigazione aerea ai sensi dell'art. 709 del D.Lgs. 9-5-2005 n. 96.
- Denuncia elettrodotto e cabina B.T./M.T. ai sensi della L.R. 23/84.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- Nulla osta per la costruzione di condutture di energia elettrica ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003.
- Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 per le emissioni sonore.
- Bonifica ordigni bellici DM 28 febbraio 2017.

Questa Amministrazione in data 09/03/2022, con nota ns. prot. n. 5203, ha provveduto ad indire la Conferenza dei Servizi in forma semplificata per il rilascio dell'autorizzazione unica in oggetto, individuando i seguenti soggetti coinvolti dall'istruttoria:

- Comune di Salussola.
- A.R.P.A. Dipartimento Piemonte Nord Est.
- A.S.L. BI Biella S.I.S.P..
- Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settori: Territorio e Paesaggio e Sviluppo energetico sostenibile.
- Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settori: Tecnico regionale - Biella e Vercelli, Infrastrutture e Pronto Intervento e Difesa del Suolo.
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Province di BI,NO,VCO, VC, Torino.
- Ministero Sviluppo Economico Direzione generale per le attività territoriali Divisione IV Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta.
- Agenzia delle Dogane di Biella
- Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore.
- Comando R.F.C. Interregionale NORD Ufficio Affari Generali Sez. Logistica Infrastrutture e Servitù Militari, Torino.
- "Telecom Italia" S.p.A..
- "TERNA" S.p.A..
- Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese.
- A.T.O.2 Piemonte.
- "Snam Rete Gas" S.p.A. Distretto Nord Occidentale.
- "CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI".
- "S.I.I." S.p.A. Servizio Idrico Integrato Biellese e Vercellese.
- "Esercizio Distribuzione Gas" S.p.A. (EDIGAS).
- "E.N.A.C." S.p.A. Ufficio Direzione Operazioni Nord-Ovest.
- "E.N.A.V." S.p.A..
- "e-distribuzione" S.p.A Infrastrutture e Reti Italia Macro Area Territoriale Nord Ovest Distribuzione Territoriale Rete Piemonte Liguria..
- Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A..

Con la nota di indizione della Conferenza dei Servizi questa Amministrazione ha provveduto inoltre ad assegnare ai soggetti coinvolti nell'istruttoria, come previsto dall'art. 2 comma 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., un termine perentorio:

- di 15 giorni entro il quale potevano richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a
  fatti stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non
  direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- di 60 giorni entro il quale dovevano far pervenire le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Edigas - Esercizio Distribuzione Gas S.p.A., con nota ns. prot. n. 6035 del 18/03/2022, ha evidenziato che l'area oggetto di istanza non interessa impianti in esercizio da loro gestiti; pertanto ha espresso parere di massima favorevole alla realizzazione delle opere in progetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

A questa Amministrazione sono pervenute le seguenti richieste di integrazioni:

- dalla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica (ex DIVISIONE IV Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle D'Aosta - DGAT) del Ministero dello Sviluppo Economico pervenuta in data 24 marzo 2022 con nota ns. prot. n. 6463;
- dall'E.N.A.C. S.p.A pervenuta in data 25 marzo 2022 con nota ns. prot. n. 6610 del 28/03/2022;
- dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli pervenuta in data 25 marzo 2022 con nota ns. prot. n. 6643 del 28/03/2022;
- dal Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est Attività di Produzione Nord Est dell'ARPA Piemonte pervenuta in data 31 marzo 2022 con nota ns. prot. n. 7005.

Questa Amministrazione, con la nota prot. n. 7199 del 01/04/2022, ha provveduto a richiedere alla Società proponente di fornire i chiarimenti richiesti.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, con la nota ns. prot. n. 7488 del 06/04/2022, ha comunicato di non avere competenze in merito al rilascio dei provvedimenti autorizzativi inerenti alla realizzazione delle opere in progetto in quanto non risultano soggette alle disposizioni di cui alla L.R. 45/89 e alla L.R. 4/2009.

L'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, con nota ns. prot. n. 7542 del 07/04/2022, ha espresso il proprio parere favorevole a condizione che la siepe perimetrale venga realizzata mediante la messa a dimora di specie arbustive autoctone quali il ligustro (Ligustrum vulgaris) e di specie arbustive non invasive.

Il Settore Urbanistica Piemonte Orientale della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, con la nota ns. prot. n. 8535 del 21/04/2022, ha comunicato che la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per i lavori in progetto, riconducibili agli interventi e alle opere di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, ai sensi della normativa in epigrafe è in capo al Comune e, in tale procedimento, non è obbligatorio il parere della commissione locale per il paesaggio, secondo i disposti del comma 2, dell'art. 3 l.r. 32/2008, così come riformulato dall'art. 77 della l.r. 19 ottobre 2021, n. 25.

Il Settore Tecnico Regionale - Biella e Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte, con la nota ns. prot. n. 8817 del 27/04/2022, ha comunicato che il parere in linea idraulica non è dovuto in quanto gli interventi previsti non interferiscono con la fascia di rispetto di dieci metri dei corsi d'acqua demaniali, prevista ai sensi del R.D. 523/1904.

Il proponente, con la nota ns. prot. n. 9084 del 29/04/2022, ha fatto pervenire a questa Amministrazione le integrazioni richieste.

In ragione di quanto sopra indicato questa Amministrazione, con nota prot. n. 9833 del 10/05/2022, ha richiesto a tutti gli enti interessati di trasmettere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

"Snam Rete Gas" S.p.A., con la nota ns. prot. n. 10625 del 19/05/2022, ha comunicato che sulla base della documentazione presentata è emerso che le opere ed i lavori in progetto non interferiscono con impianti di loro proprietà. Qualora però venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, dovrà essere nuovamente interpellata "Snam Rete Gas" S.p.A. affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Evidenzia, infine, che in prossimità

degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione da parte loro.

La Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Province di BI,NO,VCO, VC, Torino, con la nota ns. prot. n. 11824 del 03/06/2022, ha fatto pervenire il parere favorevole con prescrizioni.

Con nota ns. prot. n. 12393 del 10/06/2022 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di A.R.P.A. Piemonte.

Le prescrizioni contenute nei citati pareri fatti pervenire a questa Amministrazione dagli Enti coinvolti nell'istruttoria sono riportati integralmente in uno specifico allegato del presente Atto.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis della L. 241/90 ss. mm. e ii. è acquisito l'assenso senza condizioni dei seguenti soggetti che, entro i termini di legge, non hanno fornito le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza: il Comune di Salussola, l'A.R.P.A. – Dipartimento Piemonte Nord Est, l'A.S.L. BI Biella S.I.S.P., il Ministero Sviluppo Economico Direzione generale per le attività territoriali Divisione IV - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, l'Agenzia delle Dogane di Biella, il Comando R.F.C. Interregionale NORD Ufficio Affari Generali Sez. Logistica – Infrastrutture e Servitù Militari, la "Telecom Italia" S.p.A., "TERNA" S.p.A. il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, l'A.T.O.2 Piemonte, il "CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI", il "S.I.I." S.p.A. - Servizio Idrico Integrato Biellese e Vercellese, l'"E.N.A.C." S.p.A. - Ufficio Direzione Operazioni Nord-Ovest, l'"E.N.A.V." S.p.A., "e-distribuzione" S.p.A Infrastrutture e Reti Italia Macro Area Territoriale Nord Ovest Distribuzione Territoriale Rete Piemonte Liguria e del Gestore dei Servizi Energetici – il G.S.E. S.p.A..

A norma dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto al quale è riferito, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale di Biella n. 153 del 16/07/2012, le garanzie finanziarie per l'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, sono stabilite nella misura del 50% del valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o ripristino ambientale, sulla base di apposita perizia giurata.

Poiché la "Sunprime Generation" S.r.l. ha esplicitamente indicato che per l'esecuzione delle opere in progetto era necessario l'esproprio definitivo, l'asservimento e la occupazione temporanea di alcuni terreni di proprietà privata, mediante procedura espropriativa, questa Amministrazione ha provveduto a svolgere il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica in modo coordinato con l'iter necessario per l'imposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità di cui agli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 delle opere in progetto.

Questa Amministrazione ha pertanto iniziato la fase partecipativa, necessaria per l'imposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, comunicando ai proprietari noti e viventi dei terreni espropriandi l'avvio del procedimento ex artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001, con le note ns. prot. n. 5316, 5318 e 5320 10/03/2022 (inviate in parte con RACC AR ed in parte con p.e.c.). I proprietari dunque sono stati informati della possibilità di produrre, entro 30 giorni, le proprie osservazioni, memorie scritte e documenti pertinenti per la valutazione dell'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni ai sensi delle leggi vigenti.

Nel termine di legge (trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso) sono pervenute, da parte del sig. Gianni Liprandi, delle osservazioni con nota assunta al protocollo al numero 7286 in data 04/04/2022.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Rispetto a tale comunicazione sono pervenute in data 06/04/2022, con nota ns. protocollo n 7515, delle controdeduzioni redatte dall'ing. Michele Redaelli per conto della Società proponente.

Successivamente, con nota ns. prot. n. 8680 del 26/04/2022, sono pervenute delle ulteriori osservazioni circa le opere in parola da parte dell'avvocato Stefano Tondella su incarico del sig. Gianni Liprandi.

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 9837 del 10/05/2022, ha provveduto ad inoltrare le osservazioni inviate dall'avvocato Tondella, alla "Sunprime Generation" S.r.I. affinché potesse fornire un riscontro a tali rilievi. La Società proponente ha provveduto ad inviare le proprie controdeduzioni in merito in data 30/05/2022, con nota ns. prot. n. 11451.

Questa Amministrazione con atto motivato prot. n. 12439 del 10/06/2022 ha provveduto a propria volta ad effettuare una relazione di carattere normativo - procedurale in merito alle osservazioni del predetto sig. Gianni Liprandi, tenendo conto delle controdeduzioni tecniche fornite dai progettisti della Società proponente e valutando anche le considerazioni inviate dall'avvocato Tondella, benché pervenute oltre il termine di legge.

Occorre dunque pronunciarsi circa le osservazioni formalizzate dal sig. Gianni Liprandi, ai sensi dell'art. 16 comma 12 D.P.R. 327/2001, dal punto di vista tecnico, e dal punto di vista giuridico, approvando integralmente e facendo proprie le suddette relazioni dei protocolli n. 7515 del 06/04/2022, n. 11451 del 30/05/2022 e prot. n. 12439 del 10/06/2022.

Tenuto conto che la Banca Dati Nazionale Antimafia, in data 24/02/2022, ha comunicato a questi Uffici che a carico della suindicata "Sunprime Generation" S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011.

La procedura è stata condotta tenendo conto della normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto dello svolgimento dell'istruttoria.

Visto il D.Lgs. 1/8/2003 n. 259 Visto il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387. Visto il D.M. 10/09/2010. Visto il D.Lgs. 03/03/2011 n. 28

Il dott. Graziano Stevanin, in qualità di Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Biella, a seguito dell'istruttoria condotta dal dott. Giovanni Maria Foddanu, ritiene possibile rilasciare l'Autorizzazione Unica, prevista dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, in favore della "Sunprime Generation" S.r.l. per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico denominato "Supertino", con potenza nominale pari a 3.848,04 MW<sub>p</sub>, lungo la S.P. n. 312 (Zona Lancia) nel comune di Salussola.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore.

Vista e fatta propria la relazione:

### **DETERMINA**

- **1.** Di autorizzare, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, la "Sunprime Generation" S.r.l. alla realizzazione ed alla gestione di un impianto fotovoltaico denominato "Supertino", con potenza nominale pari a 3.848,04 MW<sub>p</sub>, lungo la S.P. n. 312 (Zona Lancia) nel comune di Salussola.
- 2. Di stabilire che il presente provvedimento contiene le seguenti autorizzazioni:
  - Concessione edilizia ai sensi del D.P.R 380/2001.
  - Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 in relazione al vincolo paesaggistico.
  - Nulla-osta per opere potenzialmente ostacolo alla navigazione aerea ai sensi dell'art. 709 del D.Lgs. 9-5-2005 n. 96.
  - Denuncia elettrodotto e cabina B.T./M.T. ai sensi della L.R. 23/84.
  - Nulla osta per la costruzione di condutture di energia elettrica ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003.
  - Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 per le emissioni sonore.
  - Bonifica ordigni bellici DM 28 febbraio 2017.
- **3.** Di stabilire che le autorizzazioni soggette a scadenza contenute nel presente Provvedimento, saranno assoggettate alle disposizioni di legge e ai termini previsti dalle specifiche norme di settore; resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo delle medesime.
- **4.** Di stabilire che l'avvio dei lavori relativi alle opere autorizzate dovrà avvenire nel termine di un anno dal rilascio del presente atto ed i lavori si dovranno concludere nel termine di 3 anni decorsi i quali, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.
- **5.** Di stabilire che, entro la data di avvio dei lavori, la Società autorizzata dovrà presentare al Comune sede dell'impianto due distinte garanzie finanziarie finalizzate a garantire:
  - la realizzazione delle opere di rimessa in pristino od alle misure di reinserimento o recupero ambientale a fine vita dell'impianto, da quantificare in misura pari al 50% del valore degli interventi di ripristino indicati nella apposita perizia giurata;
  - l'effettiva realizzazione dell'impianto, da quantificare in misura pari a 50,00 Euro per kW di potenza nominale di concessione, che dovranno essere trattenute fino alla conclusione dei lavori di realizzazione, comprovata da atti di collaudo o di fine lavori.
- **6.** Di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata al mantenimento delle garanzie finanziarie finalizzate alle opere di rimessa in pristino od alle misure di reinserimento o recupero ambientale, rivalutate sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.
- 7. Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale al presente Atto, che può riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- **8.** Di fare salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle stesse e nel corretto adempimento delle relative formalità.
- **9.** Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
- **10.** Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
- 11. Che l'impresa dovrà comunicare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competenti per territorio la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e la data prevista per lo smantellamento dello stesso, nonché la cessione dell'attività.

- 12. Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente (smantellamento e conseguente recupero/smaltimento dei manufatti) con restituzione dell'area all'utilizzo originario, entro dodici mesi dalla cessazione dell'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; con l'eccezione delle infrastrutture di trasporto dell'energia elettrica che verranno annesse alla rete di distribuzione di proprietà di e-distribuzione.
- **13.** Di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 art 12 il rilascio della presente autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità e l'imposizione di vincolo urbanistico preordinato all'esproprio per le opere in oggetto.
- **14.** Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 comma 1 D.P.R. 327/2001, la presente dichiarazione di pubblica utilità ha efficacia di 5 anni, fatta salva la possibilità di proroga di due anni, da dichiarare prima della scadenza del predetto termine, prevista dal comma 5 del medesimo articolo nei casi di forza maggiore e/o per l'insorgere di altre giustificate ragioni.
- **15.** Di pronunciarsi ai sensi dell'art. 16 comma 12 del D.P.R. 327/2001 sulle osservazioni presentate con le note prot. n. 7286 del 04/04/2022 e n. 8680 del 26/04/2022 da parte del sig. Gianni Liprandi e dell'avvocato Stefano Tondella, approvando integralmente e facendo proprie le conclusioni della relazione prot. n. 12439 del 10/06/2022 della Provincia e le controdeduzione di natura tecnica trasmesse dalla Società proponente con le note prot. n. 7515 del 06/04/2022 e n. 11451 del 30/05/2022.
- **16.** Di delegare alla "Sunprime Generation" S.r.l. i poteri espropriativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 8 e comma 9bis del D.P.R. n. 327/2001, il cui esercizio sarà limitato strettamente agli immobili individuati dal P.P.E. allegato al progetto approvato con il presente Atto.
- 17. La delega è riferita unicamente allo svolgimento delle procedure disciplinate dal D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. quali: eventuale autorizzazione ad introdursi nelle aree interessate dal progetto (cfr. art. 15 comma 2); comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto (cfr. art. 17 comma 2); determinazione dell'indennità provvisoria (cfr. art. 20 e ss.); immissione in possesso e stato di consistenza (cfr. art. 23.1.h ed art. 24); pagamento e deposito delle indennità (cfr. art. 20 comma 8).
- 18. La "Sunprime Generation" S.r.l. è direttamente responsabile dell'attivazione è dello svolgimento di tutte le fasi del procedimento espropriativo e mantiene esente da qualsivoglia responsabilità l'Amministrazione Provinciale di Biella sulle attività dalla "Sunprime Generation" S.r.l. medesima direttamente svolte; parimenti, la suddetta "Sunprime Generation" S.r.l. dovrà terminare validamente il procedimento entro il termine della pubblica utilità, onde evitare la scadenza dello stesso senza che sia stato emanato il decreto di esproprio/asservimento, in quanto la Provincia resterà indenne da ogni eventuale responsabilità prevista ex lege (art 42 bis DPR 327/2001) in caso di occupazione illegittima. In tale caso resteranno parimenti a carico della delegata "Sunprime Generation" S.r.l. tutti gli obblighi risarcitori previsti ex art 42bis del D.P.R. 327/2001.
- **19.** Parimenti, la concessionaria "Sunprime Generation" S.r.l. sarà unica responsabile e tenuta al pagamento dei relativi indennizzi ai proprietari degli immobili interessati qualora trovi applicazione l'art. 39 del D.P.R. 327/2001.
- 20. La delegata "Sunprime Generation" S.r.l. gestirà altresì in toto in maniera autonoma il procedimento di nomina del collegio dei Tecnici ex art 21 del DPR 327/2001, qualora richiesto dai privati espropriandi. In tale ambito l'azienda delegata agirà dunque come "autorità espropriante" ex art 21 comma 3 et seguenti.
- 21. Vengono delegate altresì alla "Sunprime Generation" S.r.l. le procedure finalizzate all'occupazione temporanea ai sensi degli artt. 49 e 50 e le servitù di cui all' art. 44 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., nonché la facoltà di procedere alla notificazione degli atti del procedimento mediante servizio postale ex Legge 20/11/1982 n. 890 articolo 12, e mediante PEC, in base al D.Lgs. 07/03/2005, n. 82. articolo 48.
- 22. Sono esclusi dalla delega l'emanazione del decreto di esproprio e/o dell'atto di imposizione di servitù di cui agli artt. 23 e del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., che verranno emanati dal Servizio Provinciale Espropriazioni previa proposta della bozza del relativo atto da parte della "Sunprime Generation" S.r.l.. Quest'ultima, ai fini del rilascio del suddetto decreto, dovrà inoltrare al Dirigente

dell'Area Tecnica della Provincia, tutta la documentazione necessaria a comprovare la correttezza delle procedure svolte (notifiche, avvisi, pagamenti) ed una dichiarazione giurata di avvenuta ultimazione di tutte le procedure di esproprio, dichiarando altresì la conformità delle stesse al citato Piano Particellare di Esproprio. Saranno altresì a carico dell'azienda delegata tutte le operazioni preliminari e conseguenti alla emanazione del decreto stesso (registrazione presso Agenzia Entrate, trascrizione presso Conservatoria RRII, notifica ai proprietari etc etc).

- 23. L'Amministrazione Provinciale di Biella si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento la delega di cui al presente provvedimento, qualora ritenuto opportuno sulla base della valutazione discrezionale del pubblico interesse od utilità inerenti le opere autorizzate e poste alla base della delega stessa.
- **24.** Ogni comunicazione trasmessa dalla "Sunprime Generation" S.r.l., in merito al procedimento espropriativo di cui trattasi, dovrà essere recapitata per opportuna conoscenza al titolare del potere espropriativo "Amministrazione Provinciale di Biella Area Tecnica Ufficio di Staff via Q. Sella n. 12 13900 BIELLA. In ogni atto del procedimento espropriativo la "Sunprime Generation" S.r.l. dovrà sempre fare espresso riferimento agli estremi della presente Determinazione Dirigenziale (provvedimento con il quale la delega è conferita).
- 25. Si conviene che tutte le spese inerenti e conseguenti la procedura espropriativa di cui trattasi (notifiche o pubblicazioni, frazionamenti catastali e DOCFA, registrazioni, trascrizioni, trascrizioni presso RRII, volture catastali, visure, pubblicazione del decreto, pagamento delle indennità ai soggetti espropriati) e qualsivoglia ulteriore onere non esplicitamente menzionato nel presente provvedimento sono a totale carico del soggetto proponente/beneficiario.
- **26.** Di dare atto che il Responsabile del Procedimento Espropriativo, nella parte successiva al presente atto, è il Dirigente dell' Area Tecnica della Provincia di Biella, arch. Graziano Patergnani.
- **27.** Questa Amministrazione provvederà a richiedere al Proponente il rimborso delle spese sostenute per espletare la fase partecipativa in favore dei soggetti interessati prevista da DPR 327/2001 per l'imposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio.
- **28.** Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione all'autorità competente.
- **29.** Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
- **30.** Di trasmettere duplicato informatico del presente atto al richiedente e agli altri soggetti che sono stati coinvolti nel procedimento amministrativo.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Il Dirigente dell'Area Dott. Graziano Stevanin

# Allegato A - PRESCRIZIONI

"Sunprime Generation" S.r.l. - impianto fotovoltaico denominato "Supertino", da 3.848,04 MW<sub>p</sub>, sito lungo la S.P. n. 312 (Zona Lancia) nel comune di Salussola.

Gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle seguenti prescrizioni, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni:

## Prescrizioni assegnate dall'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore

1. Preso atto della vicinanza dell'impianto fotovoltaico in oggetto con il confine della Riserva naturale delle Baragge, visto l'art. 8 comma 3 lettera k) della L.R. 19/2009 e la D.G.R. n. 24-9076 del 27 maggio 2019 e s.m.i. in materia di gestione e controllo delle specie vegetali esotiche invasive, al fine di evitare fenomeni di inquinamento floristico all'interno della Riserva si richiede che per la realizzazione della siepe perimetrale non siano utilizzate specie alloctone invasive quali il lauroceraso (Prunus laurocerasus). Pertanto, per quanto di competenza, si esprime parere FAVOREVOLE all'istanza in oggetto a condizione che la suddetta siepe perimetrale sia realizzata mediante la messa a dimora di specie arbustive autoctone quali il ligustro (Ligustrum vulgaris) e di specie arbustive non invasive.

### Prescrizioni assegnate dall'A.R.P.A. Piemonte - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est

- 2. Nel merito della richiesta "Il mascheramento proposto deve essere riprogettato. Nel progetto dovranno essere escluse le specie esotiche (cfr. DGR n. 24-9076 del 27/05/2019) e, tenuta in conto la presenza della riserva naturale delle Baragge, dovrà essere previsto un perimetro dell'area di impianto di valenza ecologica ..." si dà atto che la società fornisce nelle integrazioni una soluzione migliorata condivisibile. Si prescrive:
  - a) Di sostituire la specie Fraxinus ornus con il carpino bianco (Carpinus betulus);
  - b) Che, al termine dei primi due anni di gestione delle opere di mitigazione, la Società fornisca una relazione riportante lo stato delle aree con particolare attenzione alla vegetazione messa a dimora, riportante le attività svolte, in coerenza con quanto previsto dal Cap. 3 della "Relazione integrativa" del giugno 2022. Nel caso in cui siano presenti criticità gestionali, il periodo di manutenzione relativo ai primi problemi di attecchimento potrà essere esteso.
  - c) Che la gestione dell'area, inclusa l'eventuale sostituzione di esemplari, prosegua fino alla dismissione dell'impianto.
- 3. Nel merito della richiesta per cui doveva "essere previsto un perimetro dell'area di impianto di valenza ecologica con almeno 3 varietà vegetali arbustive e l'inserimento di specie arboree nei tratti in cui non ci siano problemi di ombreggiamento. ..." e "... essere dettagliatamente descritta l'attività di ripristino e manutenzione dell'area di impianto e delle aree interessate" si ritiene che il proponente abbia risposto in modo esauriente e si rimanda in generale alle prescrizioni del punto precedente, nel merito della sostituzione delle fallanze si ritiene che l'85% (116 su 776 esemplari) sia una soglia non idonea allo scopo di garantire continuità e mascheramento in ogni condizione, si prescrive pertanto che:
  - a Sia garantita la sostituzione delle fallanze con una copertura superiore al 90% e, in ogni caso, siano garantiti gli obiettivi previsti di mascheramento.
- 4. Nel merito dei "criteri di contrasto alla propagazione delle specie esotiche..." Si dà atto che il Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

progetto fa correttamente riferimento alla normativa e definisce i criteri necessari alle azioni di contrasto (Cap. 4); si prescrive pertanto che:

- a) Il monitoraggio e le azioni di contrasto alla propagazione delle specie esotiche siano attuate fino al completo ripristino delle aree interferite dal cantiere e, nel caso di rinvenimento di esemplari esotici, per almeno 3 anni dopo la rimozione delle stesse.
- 5. Per quanto riguarda la "compensazione relativa alle aree destinate a strutture di fondazione (perdita irreversibile)" si dà atto che il proponente ha ipotizzato di concertare una compensazione in merito al suolo rimosso per la realizzazione delle platee in cemento attraverso interventi quali il recupero di aree comunali dismesse o abbandonate, ad esempio tramite la de-cementificazione di aree urbanizzate di pari estensione o valorizzando aree pubbliche attraverso la realizzazione di coperture vegetate, la cui progettazione non è però presente in questa documentazione, si suggerisce al proponente di prendere contatto con gli uffici comunali per la decisione in merito, prima dell'inizio dei lavori, in modo da realizzare gli interventi durante la fase di cantiere.
- 6. A supporto delle valutazioni relative ai cambiamenti climatici, si richiedeva "la valutazione in termini di carbon footprint degli impatti complessivi…", si dà atto che il proponente ha approfondito l'argomento, a partire da dati di letteratura, fornendo una stima complessiva delle emissioni di CO<sub>2</sub> potenzialmente rimosse in circa 1500 TCO<sub>2</sub> anno (tenuto in conto un fattore di emissione del mix nazionale di 0,28 g CO<sub>2</sub>/kWh sottrazione e un fattore di emissione alla produzione dei pannelli, spalmato sulla produzione complessiva di 0.035 gCO<sub>2</sub>/kWh addizione in base alla LCA a fronte di una produzione di circa 6 GWh/y). Il proponente indica anche la possibilità di un eventuale progetto aggiuntivo di accumulatori energetici, priva però di dettagli tecnici. Visti gli esiti degli approfondimenti si prescrive che:
  - a) Alla fine del primo anno di produzione, e prolungabile eventualmente in base agli esiti dei risultati e i progressi tecnico-scietifici agli anni successivi, sia fornito al Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est dell'A.R.P.A. un aggiornamento dello studio sulle emissioni climalteranti, che utilizzi i dati reali di produzione e le caratteristiche dei pannelli che saranno effettivamente installati, per aggiornare la stima teorica di CO<sub>2</sub> risparmiata.
- 7. Si richiede che sia inviata la comunicazione dell'inizio e del termine dei lavori al Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est dell'A.R.P.A. in modo da garantire l'eventuale verifica del rispetto delle condizioni prescritte.

# Prescrizioni assegnate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

- 8. Valutato che non vi siano emergenze di natura archeologica ostative all'esecuzione dei lavori in progetto, questo Ufficio sospende l'attivazione delle procedure di accertamenti preliminari previste dall'art. 25, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in particolare per quanto riguarda l'esecuzione di carotaggi, prospezioni e sondaggi, ed esprime, esclusivamente sotto il profilo della tutela archeologica, parere favorevole condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni vincolanti:
  - a) si richiede che le operazioni di scavo per l'allacciamento alle rete elettrica esistente (posa cavo interrato, posa piloni) si svolgano con assistenza archeologica continuativa.
  - b) L'incarico di assistenza deve essere assegnato a operatori archeologi in possesso dei requisiti di legge (art. 9bis, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; D.M. 244 del 20.05.2019), senza onere alcuno per guesto Ufficio e sotto la direzione scientifica dello stesso.
  - c) Il nominativo della ditta archeologica/archeologo professionista incaricati, comprensivo del CV dell'operatore presente in cantiere, e la data di inizio lavori dovranno essere comunicati

- con congruo anticipo (non inferiore a 10 giorni), al fine di pianificare l'attività di ispezione da parte di funzionari della scrivente.
- d) Al termine dell'intervento dovrà essere trasmessa idonea documentazione attestante le attività di controllo archeologico svolte, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse, utilizzando la piattaforma Raptor accessibile dal sito istituzionale (http://www.sabapno.beniculturali.it/index.php/raptor), cui si rimanda per gli standard di consegna attualmente vigenti.
- e) Qualora si verificassero rinvenimenti di interesse archeologico, ci si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto nonché di impartire le istruzioni necessarie per un'idonea documentazione e conservazione degli eventuali reperti.

Il Dirigente/Responsabile

Graziano Stevanin